



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

---

*Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori*

---

**2013/0110(COD)**

29.11.2013

## **PARERE**

della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

destinato alla commissione giuridica

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune società e di taluni gruppi di grandi dimensioni (COM(2013)0207 – C7-103/2013 – 2013/0110(COD))

Relatore per parere: Sergio Gaetano Cofferati

PA\_Legam

## BREVE MOTIVAZIONE

Le direttive contabili<sup>1</sup> (di seguito "le direttive") disciplinano la preparazione dei bilanci annuali e consolidati e i relativi documenti. L'articolo 46, paragrafo 1, lettera b), della quarta direttiva e l'articolo 36, paragrafo 1, della settima direttiva stabiliscono che, se opportuno e nella misura necessaria alla comprensione dell'andamento, dei risultati degli affari della società o della sua situazione, la relazione sulla gestione deve contenere anche informazioni di carattere non finanziario, comprese informazioni attinenti all'ambiente e al personale. La possibilità di migliorare la trasparenza delle informazioni sociali e ambientali fornite dalle imprese in tutti i settori al fine di garantire regole uguali per tutti è stata riconosciuta dalla Commissione nell'Atto per il mercato unico<sup>2</sup> e ribadita nella comunicazione "Strategia rinnovata dell'UE per il periodo 2011-14 in materia di responsabilità sociale delle imprese"<sup>3</sup>. La presente proposta adempie uno dei principali impegni della strategia rinnovata.

La comunicazione definisce la responsabilità sociale delle imprese come "responsabilità delle imprese per il loro impatto sulla società" e riconosce che il relativo sviluppo dovrebbe essere guidato dalle imprese stesse, che dovrebbero dotarsi di procedure che consentano di integrare le preoccupazioni sociali e ambientali nelle operazioni e nelle strategie aziendali. La trasparenza sulle informazioni di carattere non finanziario è pertanto un elemento chiave di ogni politica in materia di responsabilità sociale delle imprese.

Nella relazione del Parlamento europeo sulla responsabilità sociale delle imprese: promuovere gli interessi della società e una via verso la ripresa sostenibile e inclusiva, e in quella sulla responsabilità sociale delle imprese: comportamento commerciale trasparente e responsabile e crescita sostenibile, si riconosce l'importanza di una misura legislativa concernente la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario.

Il Parlamento europeo ha chiesto un quadro legislativo che permetta flessibilità per le società e garantisca al contempo trasparenza, comparabilità e un facile accesso alle informazioni per i consumatori e gli investitori. Ciò darebbe un forte vantaggio a livello di competitività e un importante premio di mercato alle società responsabili. Il Parlamento europeo ha invitato inoltre a contemplare nelle informazioni di carattere non finanziario le catene di approvvigionamento e quelle di subappalto e ha riconosciuto l'esigenza di una verifica esterna delle informazioni di carattere non finanziario comunicate.

Occorre apportare modifiche alla proposta della Commissione europea, adeguandola alla posizione precedentemente espressa dal Parlamento europeo, onde rispondere in maniera adeguata all'esigenza di trasparenza e comparabilità, pur mantenendo un elevato livello di flessibilità per le società.

I requisiti relativi alle informazioni di carattere non finanziario dovrebbero applicarsi unicamente alle grandi società, come definito in precedenza nelle direttive contabili. Essi non dovrebbero applicarsi alle PMI.

---

<sup>1</sup> Quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società; settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1983, sui conti consolidati.

<sup>2</sup> "L'Atto per il mercato unico. Dodici leve per stimolare la crescita e rafforzare la fiducia", COM(2011)0206, <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0206:FIN:IT:PDF>, pag. 15.

<sup>3</sup> COM(2011)0681 def. del 25 ottobre 2011.

È di fondamentale importanza garantire certezza giuridica per le società ed evitare eventuali incertezze a livello di attuazione; si propone pertanto alla Commissione di adottare, entro la fine del 2015, gli orientamenti relativi all'applicazione delle misure della presente direttiva per quanto riguarda la dichiarazione di carattere non finanziario.

## EMENDAMENTI

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione giuridica, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

### Emendamento 1

#### Proposta di direttiva Considerando 3 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(3 bis) Per quanto riguarda le misure sulla diversità di genere a livello dei consigli di amministrazione, la presente direttiva lascia impregiudicate la direttiva n. 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>12 bis</sup> (direttiva sui requisiti patrimoniali) e la direttiva n. .../.../UE<sup>+</sup> del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>12 ter</sup>.***

---

<sup>12 bis</sup> ***Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).***

<sup>+</sup> ***GU: si prega di inserire il numero (nel testo e nella nota a piè di pagina), la data e il riferimento alla GU (nella nota a piè di pagina) della direttiva.***

<sup>12 ter</sup> ***Direttiva .../.../UE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante il miglioramento dell'equilibrio di genere fra gli amministratori senza incarichi esecutivi***

*delle società quotate in Borsa e relative misure (GU L).*

*Motivazione*

*La direttiva in esame deve essere in linea con la quarta direttiva sui requisiti patrimoniali e la futura direttiva riguardante il miglioramento dell'equilibrio di genere fra gli amministratori senza incarichi esecutivi delle società quotate in Borsa e relative misure.*

**Emendamento 2**

**Proposta di direttiva  
Considerando 6**

*Testo della Commissione*

(6) Per migliorare l'uniformità e la comparabilità delle informazioni di carattere non finanziario comunicate nell'Unione, occorre che le società siano tenute a includere nella relazione sulla gestione una dichiarazione di carattere non finanziario contenente **le** informazioni **sociali e** ambientali, **attinenti al personale, al** rispetto dei diritti umani e **alla** lotta contro la corruzione attiva e passiva. La dichiarazione comprende la descrizione delle politiche applicate in materia, dei risultati conseguiti e dei rischi connessi.

*Emendamento*

(6) Per migliorare l'uniformità e la comparabilità delle informazioni di carattere non finanziario comunicate nell'Unione, occorre che le società siano tenute a includere nella relazione sulla gestione una dichiarazione di carattere non finanziario contenente informazioni **attinenti almeno alle problematiche** ambientali, **sociali, di genere e occupazionali, tra cui come minimo il dialogo sociale, il rispetto dei contratti collettivi e dei diritti sindacali, nonché il rispetto** dei diritti umani e **la** lotta contro la corruzione attiva e passiva. La dichiarazione comprende la descrizione delle politiche applicate in materia, dei risultati conseguiti, **degli incidenti di rilievo verificatisi nel periodo di riferimento** e dei rischi connessi.

**Emendamento 3**

**Proposta di direttiva  
Considerando 7**

*Testo della Commissione*

(7) Nel fornire tali informazioni, le società **possono** basarsi **su standard nazionali, su standard UE, quale il sistema UE di ecogestione e audit (EMAS), e su standard**

*Emendamento*

(7) Nel fornire tali informazioni **di carattere non finanziario**, le società **dovrebbero come minimo** basarsi **sui** principi guida su imprese e diritti umani delle Nazioni Unite (Guiding

*internazionali, quali il Patto mondiale (Global Compact) dell'ONU, i principi guida su imprese e diritti umani delle Nazioni Unite (Guiding Principles on Business and Human Rights) in attuazione del quadro di riferimento "Proteggere, Rispettare e Rimediare" ("Protect, Respect and Remedy" Framework), gli orientamenti dell'OCSE per le imprese multinazionali, la norma ISO 26000, la dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) e la Global Reporting Initiative.*

Principles on Business and Human Rights) in attuazione del quadro di riferimento "Proteggere, Rispettare e Rimediare" ("Protect, Respect and Remedy" Framework) e sugli orientamenti dell'OCSE per le imprese multinazionali. *Le società possono inoltre basarsi sugli standard nazionali, UE o internazionali, specificando in tal caso lo standard seguito. Poiché la pleora di diversi standard in materia di informativa compromette la comparabilità delle informazioni di carattere non finanziario e poiché i diversi standard possono far lievitare i costi di conformità per le società, sarebbe utile che l'Unione definisse una serie di criteri chiari per la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario. Un siffatto standard comune in materia di informativa a livello di Unione garantirebbe un'applicazione coerente di condizioni eque per gli operatori economici nell'intero mercato interno. Tali criteri della Commissione semplificherebbero inoltre i confronti tra le società. È opportuno che la Commissione, tramite atti delegati, elabori siffatti criteri, tra cui opportuni indicatori fondamentali di prestazione, sulla base degli standard internazionali esistenti di cui al primo comma entro la fine del 2015. Occorre che tra gli indicatori fondamentali di prestazione definiti nei criteri in oggetto ve ne siano anche di pertinenti per l'occupazione, quali ad esempio, l'avvicendamento del personale, il numero di persone impiegate con contratti di servizi, organizzazione sindacale, retribuzione di base e il rapporto tra la retribuzione base per gli uomini e la retribuzione base per le donne. Gli indicatori fondamentali di prestazione definiti per misurare l'impatto dell'attività dell'azienda in materia ambientale dovrebbero riguardare, come minimo, l'utilizzo del territorio, l'uso di acqua, le emissioni di gas a effetto serra e l'impiego di materiali. È opportuno che la Commissione, se del caso conformemente alla relazione sull'applicazione della direttiva e unitamente a una valutazione d'impatto,*

*presenti una proposta legislativa sul riesame della direttiva, che preveda un quadro europeo vincolante in materia di informativa di carattere non finanziario, che includa indicatori fondamentali comuni di prestazione.*

## **Emendamento 4**

### **Proposta di direttiva Considerando 8**

#### *Testo della Commissione*

(8) Il paragrafo 47 della dichiarazione finale della conferenza delle Nazioni Unite Rio+20, "The Future We Want"<sup>13</sup>, riconosce l'importanza dell'informativa sulla sostenibilità delle imprese e incoraggia le imprese, se del caso, a valutare la possibilità di inserire nell'informativa aziendale informazioni sulla sostenibilità. Inoltre incoraggia le imprese, i governi interessati e i portatori di interesse a sviluppare, se del caso con il sostegno del sistema delle Nazioni Unite, modelli di migliori pratiche e a promuovere le azioni intese a integrare informazioni di carattere finanziario e non finanziario, tenendo conto dell'esperienza acquisita nell'applicazione degli standard esistenti.

---

<sup>13</sup> Nazioni Unite, "The Future We Want", documento finale della conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile RIO+20, A/CONF.216/L.1.

#### *Emendamento*

(8) Il paragrafo 47 della dichiarazione finale della conferenza delle Nazioni Unite Rio+20, "The Future We Want"<sup>13</sup>, riconosce l'importanza dell'informativa sulla sostenibilità delle imprese e incoraggia le imprese, se del caso, a valutare la possibilità di inserire nell'informativa aziendale informazioni sulla sostenibilità. Inoltre incoraggia le imprese, i governi interessati e i portatori di interesse a sviluppare, se del caso con il sostegno del sistema delle Nazioni Unite, modelli di migliori pratiche e a promuovere le azioni intese a integrare informazioni di carattere finanziario e non finanziario, tenendo conto dell'esperienza acquisita nell'applicazione degli standard esistenti. ***Di conseguenza, le società dell'Unione dovrebbero essere tenute, ai sensi della presente direttiva, a pubblicare la dichiarazione di carattere non finanziario quale parte del loro bilancio.***

---

<sup>13</sup> Nazioni Unite, "The Future We Want", documento finale della conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile RIO+20, A/CONF.216/L.1.

## **Emendamento 5**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 8 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(8 bis) La catena di fornitura è parte integrante della creazione di valore per la maggior parte delle società e anche dei rischi potenziali che le società o le imprese possono rappresentare non soltanto per se stesse, ma per la società più in generale. Occorre pertanto assicurare che, ove possibile, tra le informazioni figuranti nella dichiarazione di carattere non finanziario figurino i dati relativi all'intera catena di fornitura.***

**Emendamento 6**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 11 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(11 bis) Il Consiglio europeo del 22 maggio 2013 aveva chiesto l'introduzione di un'informativa specifica per ogni paese per tutte le società e tutti i gruppi di grandi dimensioni nell'ambito del riesame della direttiva 2013/34/UE. Pertanto, al fine di accrescere la trasparenza dei pagamenti a favore dei governi, le grandi imprese e gli enti di interesse pubblico dovrebbero rendere noti i pagamenti rilevanti versati ai governi dei paesi in cui operano. Tali informazioni dovrebbero essere pubblicate, ove possibile, in allegato al bilancio annuale o al bilancio consolidato.***

**Emendamento 7**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 14**



#### *Testo della Commissione*

(14) Come previsto all'articolo 51 bis, lettera e), della direttiva 78/660/CEE, occorre che la relazione del revisore legale contenga anche un parere **sulla rispondenza delle informazioni contenute nella relazione sulla gestione, incluse le informazioni** di carattere non finanziario, con i conti annuali relativi allo stesso esercizio finanziario.

#### *Emendamento*

(14) Come previsto all'articolo 51 bis, lettera e), della direttiva 78/660/CEE, occorre che la relazione del revisore legale contenga anche un parere **in forma di dichiarazione sulle** informazioni di carattere non finanziario **e sulla loro rispondenza** con i conti annuali relativi allo stesso esercizio finanziario.

### **Emendamento 8**

#### **Proposta di direttiva Considerando 16**

#### *Testo della Commissione*

(16) L'obbligo di comunicare la politica in materia di diversità nella composizione degli organi di amministrazione, gestione e sorveglianza in riferimento ad aspetti quali l'età, **il sesso**, la diversità geografica, il percorso formativo e professionale si applicherebbe soltanto alle grandi società quotate. Pertanto, occorre che l'obbligo non si applichi alle piccole e medie imprese che possono essere esentate da alcuni obblighi contabili ai sensi dell'articolo 27 della direttiva 78/660/CEE. Occorre che la comunicazione della politica in materia di diversità sia inclusa nella dichiarazione sul governo societario di cui all'articolo 46 bis della direttiva 78/660/CEE. È necessario che le società che non hanno una politica in materia di diversità non siano obbligate a dotarsi di una tale politica, ma siano unicamente tenute a spiegare chiaramente i motivi alla base di questa scelta.

#### *Emendamento*

(16) L'obbligo di comunicare la politica in materia di diversità nella composizione degli organi di amministrazione, gestione e sorveglianza in riferimento **al sesso e ad altri** aspetti quali l'età, la diversità geografica, **la disabilità**, il percorso formativo e professionale si applicherebbe soltanto alle grandi società quotate. Pertanto, occorre che l'obbligo non si applichi alle piccole e medie imprese che possono essere esentate da alcuni obblighi contabili ai sensi dell'articolo 27 della direttiva 78/660/CEE. Occorre che la comunicazione della politica in materia di diversità sia inclusa nella dichiarazione sul governo societario di cui all'articolo 46 bis della direttiva 78/660/CEE. È necessario che le società che non hanno una politica in materia di diversità non siano obbligate a dotarsi di una tale politica, ma siano unicamente tenute a spiegare chiaramente i motivi alla base di questa scelta.

### **Emendamento 9**

#### **Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 1 – lettera a**

Direttiva 78/660/CEE  
Articolo 46 – paragrafo 1 – lettera a – comma 1

*Testo della Commissione*

La relazione sulla gestione contiene un fedele resoconto dell'andamento e dei risultati degli affari della società e della *sua* situazione *ed* una descrizione dei principali rischi e incertezze che essa deve affrontare.

*Emendamento*

La relazione sulla gestione contiene un fedele resoconto dell'andamento e dei risultati degli affari della società e della situazione ***dell'impresa interessata e di tutta la catena di fornitura, nonché*** una descrizione dei principali rischi e incertezze che essa deve affrontare. ***In tale contesto, tra i rischi si annoverano le incertezze finanziarie e il mancato rispetto delle norme sociali e ambientali.***

**Emendamento 10**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – punto 1 – lettera a**

Direttiva 78/660/CEE

Articolo 46 – paragrafo 1 – lettera a – comma 2

*Testo della Commissione*

Tale resoconto deve offrire un'analisi equilibrata ed esauriente dell'andamento e dei risultati degli affari della società e della sua situazione, coerente con l'entità e la complessità degli affari della medesima;

*Emendamento*

Tale resoconto deve offrire un'analisi equilibrata ed esauriente dell'andamento e dei risultati degli affari della società e della sua situazione, coerente con l'entità e la complessità degli affari della medesima. ***I consigli aziendali e i collegi sindacali sono associati all'elaborazione della pubblicazione. Il resoconto aziendale è soggetto a verifica indipendente. Il mancato rispetto degli obblighi di informativa è sanzionato dagli Stati membri.***

**Emendamento 11**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – punto 1 – lettera a**

Direttiva 78/660/CEE

Articolo 46 – paragrafo 1 – lettera b – comma 1 – parte introduttiva

*Testo della Commissione*

b) per le società il cui numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio è superiore a 500 e che alla data di chiusura del bilancio presentano un totale di bilancio superiore a 20 milioni di EUR o un fatturato netto superiore a 40 milioni di EUR, l'analisi include anche una dichiarazione di carattere non finanziario contenente almeno **informazioni** ambientali, sociali, **attinenti al personale**, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, tra cui

*Emendamento*

b) per le società il cui numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio è superiore a 500 e che alla data di chiusura del bilancio presentano un totale di bilancio superiore a 20 milioni di EUR o un fatturato netto superiore a 40 milioni di EUR, l'analisi include anche una dichiarazione di carattere non finanziario contenente **informazioni sull'attività e sull'impatto delle imprese sulla società in relazione** almeno **ad aspetti** ambientali, sociali, **di genere e occupazionali**, **nonché** al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, tra cui

**Emendamento 12**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – punto 1 – lettera a**

Direttiva 78/660/CEE

Articolo 46 – paragrafo 1 – lettera b – comma 1 – punto i

*Testo della Commissione*

i) la descrizione della politica applicata dall'impresa in merito ai predetti aspetti;

*Emendamento*

i) la descrizione della politica applicata dall'impresa in merito ai predetti aspetti, **anche in riferimento alle procedure di diligenza applicate**;

**Emendamento 13**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – punto 1 – lettera a**

Direttiva 78/660/CEE

Articolo 46 – paragrafo 1 – lettera b – comma 1 – punto ii bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**ii bis) gli incidenti significativi verificatisi durante il periodo di riferimento in**

*relazione a tali questioni;*

## **Emendamento 14**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – punto 1 – lettera a**

Direttiva 78/660/CEE

Articolo 46 – paragrafo 1 – lettera b – comma 2

#### *Testo della Commissione*

Le società che non applicano politiche in relazione ad uno o più dei predetti aspetti forniscono una spiegazione del perché di questa scelta.

#### *Emendamento*

Le società che non applicano politiche in relazione ad uno o più dei predetti aspetti forniscono una spiegazione **chiara e articolata** del perché di questa scelta. **La spiegazione contiene una valutazione dei rischi connessi alla decisione di non applicare politiche in relazione a tali aspetti.**

**Fatte salve le soglie di cui al primo comma, l'impatto sociale delle attività delle società include gli effetti indotti dalle attività dell'impresa che fornisce l'informativa, nonché dalle attività di altre imprese legate all'impresa interessata da rapporti commerciali, quali iniziative di joint venture e catene di fornitura e subappalto.**

## **Emendamento 15**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – punto 1 – lettera a**

Direttiva 78/660/CEE

Articolo 46 – paragrafo 1 – lettera b – comma 3

#### *Testo della Commissione*

Per fornire tali informazioni, la società **può basarsi** su standard nazionali, UE o internazionali, specificando lo standard seguito;

#### *Emendamento*

Per fornire tali informazioni, la società **si basa sulle linee guida per l'applicazione delle misure della presente direttiva relative alla dichiarazione di carattere non finanziario, a decorrere da un anno dalla loro adozione. Prima di tale termine, le società si basano per lo meno sui principi guida su imprese e diritti umani delle Nazioni Unite (Guiding**

*Principles on Business and Human Rights)*  
*in attuazione del quadro di riferimento*  
*"Proteggere, Rispettare e Rimediare"*  
*("Protect, Respect and Remedy"*  
*Framework) e sulle linee guida dell'OCSE*  
*per le imprese multinazionali. La società può*  
*inoltre basarsi* su standard nazionali, UE o  
internazionali, specificando lo standard  
seguito;

## **Emendamento 16**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – punto 1 – lettera a**

Direttiva 78/660/CEE

Articolo 46 – paragrafo 1 – lettera b – comma 3 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Entro e non oltre il 31 dicembre 2015, la  
Commissione adotta, tramite atti delegati  
conformemente all'articolo 49 della direttiva  
2013/34/UE, i criteri di uno standard  
europeo in materia di comunicazione delle  
informazioni di carattere non finanziario e li  
aggiorna periodicamente. Tali criteri si  
basano sugli standard nazionali, UE o  
internazionali esistenti e includono  
indicatori fondamentali di prestazione negli  
ambiti oggetto dell'informativa. I criteri in  
questione contengono disposizioni generali e  
disposizioni settoriali. La Commissione  
elabora tali criteri previa consultazione degli  
Stati membri, delle autorità nazionali di  
regolamentazione, delle imprese e delle  
organizzazioni della società civile.*

## **Emendamento 17**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – punto 1 – lettera a**

Direttiva 78/660/CEE  
Articolo 46 – paragrafo 1 – lettera c

*Testo della Commissione*

c) nella misura necessaria alla comprensione dell'andamento, dei risultati degli affari della società o della sua situazione, l'analisi comprende indicatori fondamentali di prestazione sia finanziari che non finanziari pertinenti per l'attività specifica della società;

*Emendamento*

c) nella misura necessaria alla comprensione dell'andamento, dei risultati degli affari della società o della sua situazione ***nonché dell'impatto sulla società, sull'ambiente e sui diritti umani, come pure ai fini della trasparenza e della comparabilità del riesame***, l'analisi comprende indicatori fondamentali di prestazione sia finanziari che non finanziari pertinenti per l'attività specifica della società. ***L'analisi include gli indicatori fondamentali di prestazione definiti nei criteri elaborati dalla Commissione, a decorrere dall'anno successivo alla loro adozione.***

**Emendamento 18**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – punto 1 – lettera a**

Direttiva 78/660/CEE

Articolo 46 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***c bis) Entro la fine del 2018 la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio in merito:***

***– all'applicazione della presente direttiva, segnatamente alle informazioni di carattere non finanziario fornite e alla loro portata, nonché alla trasparenza e alla comparabilità delle stesse;***

***– ai progressi in termini di comunicazione di informazioni di carattere non finanziario su scala mondiale.***

***In base alle conclusioni della relazione, la Commissione procede al riesame della presente direttiva ed esamina la possibilità di proporre un quadro europeo vincolante in materia di informativa di carattere non***

*finanziario, che includa indicatori fondamentali comuni di prestazione.*

## **Emendamento 19**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – punto 1 – lettera b**

Direttiva 78/660/CEE

Articolo 46 – paragrafo 4

#### *Testo della Commissione*

4. Le società che redigono una relazione complessiva per il medesimo esercizio, sulla base di standard nazionali, UE o internazionali, contenente le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera b), sono esentate dall'obbligo di preparare la dichiarazione di carattere non finanziario di cui al paragrafo 1, lettera b), purché la predetta relazione sia inclusa nella relazione sulla gestione.

#### *Emendamento*

4. Le società che redigono una relazione complessiva per il medesimo esercizio, sulla base di standard nazionali, UE o internazionali, contenente le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera b), ***secondo le specifiche disposizioni ivi definite e secondo le linee guida per l'applicazione delle misure della presente direttiva relative alla dichiarazione di carattere non finanziario***, sono esentate dall'obbligo di preparare la dichiarazione di carattere non finanziario di cui al paragrafo 1, lettera b), purché la predetta relazione sia inclusa nella relazione sulla gestione ***e contenga gli indicatori fondamentali di prestazione ai sensi del paragrafo 1, lettera c).***

#### *Motivazione*

*Al fine di garantire la flessibilità indispensabile per le aziende e, al contempo, un adeguato livello di trasparenza e comparabilità, le aziende devono utilizzare gli indicatori fondamentali di prestazione pertinenti coerenti con le informazioni fornite negli ambiti oggetto dell'informativa di carattere non finanziario, anche nei casi in cui tali aziende utilizzino standard diversi in materia di informativa.*

## **Emendamento 20**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – punto 2 – lettera a**

Direttiva 78/660/CEE

Articolo 46 bis – paragrafo 1 – lettera g

*Testo della Commissione*

g) la descrizione della politica della società in materia di diversità nella composizione dei suoi organi di amministrazione, gestione e controllo in relazione ad aspetti quali l'età, **il sesso**, la diversità geografica, il percorso formativo e professionale, gli obiettivi della politica sulla diversità, le modalità di attuazione e i risultati ottenuti nel periodo di riferimento. ***Se la società non ha una politica di questo tipo, la dichiarazione contiene la spiegazione chiara e articolata del perché di questa scelta.***

*Emendamento*

g) la descrizione della politica della società in materia di diversità nella composizione dei suoi organi di amministrazione, gestione e controllo in relazione ***al sesso e ad altri*** aspetti quali l'età, la diversità geografica, ***la disabilità***, il percorso formativo e professionale, gli obiettivi della politica sulla diversità, le modalità di attuazione e i risultati ottenuti nel periodo di riferimento.

*Motivazione*

*È importante che siano sempre fornite anche informazioni circa la diversità di genere negli organi di amministrazione, gestione e controllo dell'impresa.*

**Emendamento 21**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – punto 3**

Direttiva 78/660/CEE

Articolo 53 bis – comma unico bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Gli Stati membri assicurano che siano posti in essere meccanismi efficaci e adeguati atti a garantire la corretta divulgazione delle informazioni di carattere non finanziario da parte delle società, in conformità con le disposizioni della presente direttiva.***

***Gli Stati membri garantiscono che siano poste in essere procedure nazionali efficaci per far rispettare gli obblighi della presente direttiva e che tali procedure siano a disposizione di tutte le persone fisiche e giuridiche che, in conformità della legislazione nazionale, abbiano un interesse legittimo a garantire l'osservanza delle disposizioni della presente direttiva.***



## Motivazione

*Al fine di evitare rischi di informazioni fuorvianti e comunicazione ingannevole sugli impatti ambientali (il cosiddetto "greenwashing"), occorre che negli Stati membri vigano meccanismi specifici al fine di applicare e attuare correttamente la direttiva. Per tener conto dell'ampia diversità tra le situazioni nazionali, gli Stati membri dovrebbero godere di una certa flessibilità per quanto riguarda il funzionamento di questi meccanismi.*

### Emendamento 22

#### Proposta di direttiva

#### Articolo 1 bis (nuovo)

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 18 – paragrafo 2 bis

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

#### *Articolo 1 bis*

#### *Modifiche della direttiva 2013/34/UE*

*All'articolo 18 della direttiva 2013/34/UE è aggiunto il seguente paragrafo:*

*"2 bis. Le imprese di grandi dimensioni e gli enti di interesse pubblico includono nella nota integrativa, per ciascuno Stato membro e paese terzo in cui sono stabiliti, le seguenti informazioni su base consolidata per l'esercizio:*

- a) denominazione o denominazioni, natura delle attività e ubicazione geografica;*
- b) fatturato;*
- c) numero di dipendenti su base equivalente a tempo pieno;*
- d) acquisti e vendite;*
- e) utili o perdite al netto delle imposte;*
- f) imposte sugli utile o sulle perdite;*
- g) sovvenzioni pubbliche percepite."*

### Emendamento 23

## **Proposta di direttiva**

### **Articolo 2 – punto 1 – lettera a**

Direttiva 83/349/CEE

Articolo 36 – paragrafo 1 – comma 3 – parte introduttiva

#### *Testo della Commissione*

Per le imprese madri di imprese da consolidare che insieme occupano in media durante l'esercizio più di 500 dipendenti e che alla data di chiusura del bilancio presentano un totale di bilancio superiore a 20 milioni di EUR o un fatturato netto superiore a 40 milioni di EUR, l'analisi include anche una dichiarazione di carattere non finanziario contenente almeno informazioni ambientali, sociali, **attinenti al personale**, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, tra cui:

#### *Emendamento*

Per le imprese madri di imprese da consolidare che insieme occupano in media durante l'esercizio più di 500 dipendenti e che alla data di chiusura del bilancio presentano un totale di bilancio superiore a 20 milioni di EUR o un fatturato netto superiore a 40 milioni di EUR, l'analisi include anche una dichiarazione di carattere non finanziario contenente almeno informazioni **relative all'attività e all'impatto delle imprese sulla società e informazioni** ambientali, sociali, **di genere, e occupazionali, nonché** al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, tra cui:

## **Emendamento 24**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 2 – punto 1 – lettera a**

Direttiva 83/349/CEE

Articolo 36 – paragrafo 1 – comma 3 – punto i

#### *Testo della Commissione*

i) la descrizione della politica applicata dall'impresa in merito ai predetti aspetti;

#### *Emendamento*

i) la descrizione della politica applicata dall'impresa in merito ai predetti aspetti, **anche in riferimento alle procedure di diligenza applicate;**

#### *Motivazione*

*È necessario un riferimento alle procedure di diligenza per chiarire che queste possono costituire una parte molto importante delle politiche che le aziende perseguono.*

## **Emendamento 25**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 2 – punto 1 – lettera a**

Direttiva 83/349/CEE  
Articolo 36 – paragrafo 1 – comma 3 – punto ii bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***ii bis) gli incidenti significativi verificatisi durante il periodo di riferimento in relazione a tali questioni;***

*Motivazione*

*È opportuno che la dichiarazione di carattere non finanziario contenga informazioni su qualsiasi incidente di rilievo in relazione alle questioni definite, essendo tali informazioni necessarie per fornire ai consumatori e agli investitori una visione chiara e completa dell'impatto delle attività delle imprese.*

## **Emendamento 26**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 2 – punto 1 – lettera a**

Direttiva 83/349/CEE

Articolo 36 – paragrafo 1 – comma 3 – punto iii

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

iii) i rischi connessi a tali aspetti e le relative modalità di gestione adottate dalla società.

iii) i rischi ***per l'impresa e sul piano sociale*** connessi a tali aspetti e le relative modalità di gestione adottate dall'impresa.

*Motivazione*

*La proposta di modifica intende rendere il testo coerente con la nuova definizione di responsabilità sociale delle imprese.*

## **Emendamento 27**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 2 – punto 1 – lettera a**

Direttiva 83/349/CEE

Articolo 36 – paragrafo 1 – comma 4

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

Le imprese incluse nel consolidamento considerate nel loro insieme che non

Le imprese incluse nel consolidamento considerate nel loro insieme che non

applicano politiche in relazione a uno o più di tali aspetti forniscono una spiegazione del perché di tale scelta.

applicano politiche in relazione a uno o più di tali aspetti forniscono una spiegazione **chiara e articolata** del perché di tale scelta. **La spiegazione contiene una valutazione dei rischi connessi alla decisione di non perseguire politiche in materia.**

## Emendamento 28

### Proposta di direttiva

#### Articolo 2 – punto 1 – lettera a

Direttiva 83/349/CEE

Articolo 36 – paragrafo 1 – comma 4 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

***Fatte salve le soglie di cui al primo comma, l'impatto sociale delle attività delle società include gli effetti indotti dalle attività delle società incluse nel consolidamento, nonché dalle attività di altre imprese legate alla società in questione da rapporti commerciali, quali iniziative di joint venture e catene di fornitura e subappalto.***

## Emendamento 29

### Proposta di direttiva

#### Articolo 2 – punto 1 – lettera a

83/394/CEE

Articolo 36 – paragrafo 1 – comma 5

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

Per fornire tali informazioni, la relazione consolidata sulla gestione **può basarsi** sugli standard nazionali, UE o internazionali, specificando lo standard seguito.

Per fornire tali informazioni, la relazione consolidata sulla gestione **si basa sulle linee guida per l'applicazione delle misure della presente direttiva relative alla dichiarazione di carattere non finanziario, a decorrere da un anno dopo la loro adozione. Prima di tale termine di tempo, la relazione annuale consolidata si basa per lo meno sui principi guida su imprese e diritti umani delle Nazioni Unite (Guiding Principles on Business and Human Rights) in attuazione**

*del quadro di riferimento "Proteggere, Rispettare e Rimediare" ("Protect, Respect and Remedy" Framework) e sulle linee guida dell'OCSE per le imprese multinazionali. La relazione annuale consolidata può inoltre basarsi sugli standard nazionali, UE o internazionali, specificando lo standard seguito.*

## **Emendamento 30**

### **Proposta di direttiva**

**Articolo 2 – punto 1 – lettera a**

Direttiva 83/349/CEE

Articolo 36 – paragrafo 1 – comma 5 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Entro e non oltre il 31 dicembre 2015, la Commissione adotta, tramite atti delegati conformemente all'articolo 49 della direttiva 2013/34/UE, i criteri di uno standard europeo in materia di comunicazione delle informazioni di carattere non finanziario e li aggiorna periodicamente. Tali criteri si basano sugli standard nazionali, UE o internazionali esistenti e includono indicatori fondamentali di prestazione negli ambiti oggetto dell'informativa. I criteri in questione contengono disposizioni generali e disposizioni settoriali. La Commissione elabora tali criteri previa consultazione degli Stati membri, delle autorità nazionali di regolamentazione, delle imprese e delle organizzazioni della società civile.*

## **Emendamento 31**

### **Proposta di direttiva**

**Articolo 2 – punto 1 – lettera a**

Direttiva 83/349/CEE

Articolo 36 – paragrafo 1 – comma 6

### *Testo della Commissione*

Nella misura necessaria alla comprensione dell'andamento, dei risultati degli affari **della società** o della sua situazione, l'analisi comprende indicatori fondamentali di prestazione sia finanziari che non finanziari pertinenti per l'attività specifica della società.

### *Emendamento*

Nella misura necessaria alla comprensione dell'andamento, dei risultati degli affari o della sua situazione **e dell'impatto sul piano sociale e ai fini della trasparenza e comparabilità del riesame**, l'analisi comprende indicatori fondamentali di prestazione sia finanziari che non finanziari pertinenti per l'attività specifica della società. **L'analisi comprende gli indicatori fondamentali di prestazione definiti nelle linee guida elaborate dalla Commissione, a decorrere dall'anno successivo alla loro adozione.**

### *Motivazione*

*Gli indicatori fondamentali di prestazione sono di primaria importanza al fine di garantire un adeguato livello di comparabilità delle informazioni fornite dalle diverse aziende.*

## **Emendamento 32**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 2 – punto 1 – lettera b**

Direttiva 83/349/CEE

Articolo 36 – paragrafo 4

### *Testo della Commissione*

4. L'impresa madre che redige una relazione complessiva per il medesimo esercizio per l'intero gruppo di imprese consolidate, sulla base di standard nazionali, UE o internazionali, contenente le informazioni di cui al paragrafo 1, terzo comma, è esentata dall'obbligo di presentare la dichiarazione di carattere non finanziario di cui al paragrafo 1, terzo comma, purché la predetta relazione complessiva sia inclusa nella relazione consolidata sulla gestione.

### *Emendamento*

4. L'impresa madre che redige una relazione complessiva per il medesimo esercizio per l'intero gruppo di imprese consolidate, sulla base di standard nazionali, UE o internazionali, contenente le informazioni di cui al paragrafo 1, terzo comma, **secondo le specifiche disposizioni ivi definite e secondo le linee guida per l'applicazione delle misure della presente direttiva relative alla dichiarazione di carattere non finanziario**, è esentata dall'obbligo di presentare la dichiarazione di carattere non finanziario di cui al paragrafo 1, terzo comma, purché la predetta relazione complessiva sia inclusa nella relazione consolidata sulla gestione **e contenga gli indicatori fondamentali di**

*prestazione ai sensi del paragrafo 1.*

*Motivazione*

*Al fine di garantire la flessibilità indispensabile per le aziende e, al contempo, un adeguato livello di trasparenza e comparabilità, le aziende devono utilizzare gli indicatori fondamentali di prestazione pertinenti coerenti con le informazioni fornite negli ambiti oggetto dell'informativa di carattere non finanziario, anche nei casi in cui tali aziende utilizzino standard diversi in materia di informativa.*

### **Emendamento 33**

#### **Proposta di direttiva**

**Articolo 2 – punto 1 – lettera b bis (nuova)**

Direttiva 83/349/CEE

Articolo 36 – paragrafo 5 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***5 bis. Gli Stati membri assicurano che siano posti in essere meccanismi efficaci e adeguati per garantire la corretta divulgazione delle informazioni di carattere non finanziario da parte delle società, in conformità delle disposizioni della presente direttiva.***

***Gli Stati membri garantiscono che siano poste in essere procedure nazionali efficaci per far rispettare gli obblighi della presente direttiva e che tali procedure siano a disposizione di tutte le persone fisiche e giuridiche che, in conformità della legislazione nazionale, abbiano un interesse legittimo a garantire l'osservanza delle disposizioni della presente direttiva.***

*Motivazione*

*Al fine di evitare rischi di informazioni fuorvianti e comunicazione ingannevole sugli impatti ambientali (il cosiddetto "greenwashing"), occorre che negli Stati membri vigano meccanismi specifici al fine di applicare e attuare correttamente la direttiva. Per tener conto dell'ampia diversità tra le situazioni nazionali, gli Stati membri dovrebbero godere di una certa flessibilità per quanto riguarda il funzionamento di questi meccanismi.*

## PROCEDURA

<b>Titolo</b>	Comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune società e di taluni gruppi di grandi dimensioni	
<b>Riferimenti</b>	COM(2013)0207 – C7-0103/2013 – 2013/0110(COD)	
<b>Commissione competente per il merito</b> Annuncio in Aula	JURI 21.5.2013	
<b>Parere espresso da</b> Annuncio in Aula	IMCO 21.5.2013	
<b>Relatore per parere</b> Nomina	Sergio Gaetano Cofferati 29.5.2013	
<b>Esame in commissione</b>	30.9.2013	5.11.2013
<b>Approvazione</b>	28.11.2013	
<b>Esito della votazione finale</b>	+: 29	–: 3
	0: 0	
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	Claudette Abela Baldacchino, Adam Bielan, Jorgo Chatzimarkakis, Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Collin-Langen, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia de Campos, Cornelis de Jong, Christian Engström, Evelyne Gebhardt, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Philippe Juvin, Toine Manders, Mitro Repo, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Róza Gräfin von Thun und Hohenstein, Emilie Turunen, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler	
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Ildikó Gáll-Pelcz, Morten Løkkegaard, Claudio Morganti, Olga Sehnalová, Kyriacos Triantaphyllides, Wim van de Camp, Patricia van der Kammen	
<b>Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale</b>	Monika Panayotova, Andrés Perelló Rodríguez	